DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1119 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2020

relativa alla proroga della misura adottata dal comitato esecutivo per la salute e la sicurezza del Regno Unito che permette la messa a disposizione sul mercato e l'uso in ambienti esterni del biocida Ficam D, conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2020) 4968]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 131 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ([2]),

considerando quanto segue:

(1) Il 3 settembre 2019 il comitato esecutivo per la salute e la sicurezza (*Health and Safety Executive*) del Regno Unito (nel seguito «l'autorità competente») ha adottato, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, una decisione che permette fino al 1º marzo 2020 la messa a disposizione sul mercato e l'uso in ambienti esterni del biocida Ficam D per la neutralizzazione dei nidi di calabrone asiatico (nel seguito «la misura»). L'autorità competente ha informato la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri in merito alla misura presa e alle relative motivazioni, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento.

(2) Secondo le informazioni fornite dall'autorità competente, la misura era necessaria per proteggere gli animali e l'ambiente, in particolare le api mellifere e altri insetti utili. Il calabrone asiatico (*Vespa velutina nigrithorax* de Buysson, 1905) è incluso nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione ([3]), in quanto prove scientifiche dimostrano che questi insetti hanno un probabile effetto negativo significativo sulla biodiversità o sui servizi ecosistemici collegati. Nello specifico, il calabrone asiatico rappresenta una minaccia per le api mellifere e altri insetti utili, di cui è predatore, e ne perturba il ruolo ecologico.

(3) L'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]) impone agli Stati membri di applicare senza indugio misure di eradicazione delle specie iscritte nell'elenco, rilevate nel rispettivo territorio, durante la fase iniziale dell'invasione.

(4) Il Ficam D è un formulato in polvere contenente come principio attivo il bendiocarb, che è approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi), definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Il Ficam D è stato autorizzato a norma della legislazione nazionale del Regno Unito in materia di biocidi e rappresenta uno degli elementi principali della risposta del Regno Unito al trattamento e alla neutralizzazione dei nidi di calabrone asiatico. L'autorizzazione del Ficam D a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 ne ha limitato l'uso ai soli ambienti interni, a causa delle potenziali preoccupazioni per l'ambiente dovute all'uso in ambienti esterni.

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.
([2]) GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione, del 13 luglio 2016, che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 189 del 14.7.2016, pag. 4).
([4]) Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).